




CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

CORTE DEI CONTI



0000644-22/03/2018-SC_ABR-T73-P

Al Presidente della Regione Abruzzo
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

All'Assessore alla Programmazione Economica;
Legge di Stabilità Finanziaria; Programmazione
Sanitaria; Politiche del Benessere Sportivo e
Alimentare; Impiantistica Sportiva
segreteria.giunta@pec.regione.abruzzo.it

Al Direttore del Dipartimento Risorse e
Organizzazione della Regione Abruzzo
dpb@pec.regione.abruzzo.it

Al Dirigente del Servizio Bilancio
dpb007@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c.

Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo
segreteria.presidenza@pec.crabruzzo.it

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
della Regione Abruzzo
collegio.revisori@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Regione Abruzzo – Parifica Rendiconto esercizio 2013.

Con Sentenza n. 49/2018 del 9 gennaio 2018 (depositata in data 5 marzo 2018), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale n. 16/2017 del 7 marzo 2017, concernente *“Rendiconto generale per l'esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare”*.



Tale atto normativo, inviato a questa Sezione con nota del Direttore generale dell'Ente, protocollo n. 0091634/17 del 5 aprile 2017 – poco prima, dunque, della pubblicazione dell'esito conclusivo del giudizio tenutosi presso la Corte costituzionale (Sentenza n. 89/2017 del 22 marzo 2017, depositata in data 27 aprile 2017) –, approvava il disegno di legge di Rendiconto 2013, contenuto nella DGR n. 756/C/2016 del 22 novembre 2016.

Con successiva nota protocollo n. 0095616/17 del 10 aprile 2017, a firma del Direttore generale dell'Ente, veniva trasmesso, a questa Sezione, il Rendiconto per l'esercizio 2014, consequenziale alla DGR n. 756/C/2016, adottato con DGR n. 37/C/2017 del 2 febbraio 2017.

Con Ordinanza presidenziale n. 29/2017 dell'11 maggio 2017, questa Sezione sospendeva le attività propedeutiche per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2014 e dei conti allegati, in esito al dispositivo della sopra menzionata Sentenza della Corte costituzionale n. 89/2017.

Alla luce di tali considerazioni emerge l'obbligo per la Regione di approvare un nuovo disegno di legge di Rendiconto 2013, come affermato nella citata Sentenza n. 49/2018.

Si segnala l'esigenza di provvedere alla riformulazione e trasmissione, a questa Sezione, del Rendiconto per l'anno menzionato, riservando particolare rilievo alla seguente documentazione:

- elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2013, e dei residui perenti, rivisto alla luce delle contestazioni già mosse e dell'esigenza di definire un risultato di amministrazione effettivo al 31.12.2013 – dato di partenza per tutti i successivi rendiconti – fatto salvo il principio di coerenza e continuità dei bilanci. L'elenco dovrà ricomprendere l'indicazione analitica dei residui attivi e passivi, dei relativi crediti e debiti, dei loro titolari e delle ragioni giuridiche dei rapporti creditori-debitori;
- elenco delle economie vincolate riaccertate al 31.12.2013, secondo i criteri di cui sopra e tenuto conto della Sentenza n. 89/2017 della Corte costituzionale in merito alle economie riprogrammate, così come puntualmente richiamati nella Sentenza n. 49/2018, curando, con particolare attenzione, la dimostrazione della loro inerenza alla disponibilità di cespiti effettivi e alla persistenza dello specifico vincolo dimostrativo alla loro utilizzazione;
- in particolare per le economie riprogrammate, oggetto della dichiarazione di incostituzionalità, di cui alla Sentenza n. 89/2017 della Corte costituzionale, una dimostrazione analitica del corretto reinserimento delle poste nel monte complessivo delle stesse e nel contesto del bilancio stesso ed impatto sul risultato di amministrazione;



- dimostrazione dell'esatta allocazione nel rendiconto 2013 dell'anticipazione di liquidità e analitica dimostrazione delle spese finanziate con la medesima, chiarendo se le stesse risultavano allocate tra i residui passivi.

Si segnala l'esigenza di far emergere, con chiarezza, l'illustrazione di tutti gli elementi concernenti la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi, ora enucleati nell'allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011, punto 9, in ossequio al principio della prudenza, nonché l'entità dei crediti di dubbia e difficile esazione, i crediti inesigibili ed insussistenti (per l'avvenuta legale estinzione o per l'indebito o erroneo accertamento del credito), i debiti prescritti, le somme da portare in economia ed, in ogni caso, tutte le componenti degli esercizi decorsi che influiscono sul risultato di amministrazione, elementi senza i quali *“non si può procedere all'approvazione del rendiconto”* (Sent. n. 89/2017 Corte cost.).

Solo a seguito di un riaccertamento, di tali poste e dell'analitica ricognizione dei relativi presupposti giuridici, correttamente effettuato e trasposto in una nuova proposta di rendiconto 2013, sarà possibile per la Sezione verificare l'eventuale superamento delle contestazioni finora formulate e attestare la correttezza dell'individuato risultato di amministrazione, dato di partenza iniziale – giova ripetere – per gli atti successivi, tenuto conto che, secondo il principio di continuità degli esercizi finanziari, *“ogni determinazione infedele si riverbera a cascata sugli esercizi successivi”* (Corte costituzionale, Sentenze varie).

Questa Sezione ricorda come gli auspici espressi dalla Regione in merito ad un doveroso risanamento dei conti debbano proprio passare attraverso l'adeguamento ai principi espressi dalla Corte dei conti stessa, dovendosi tenere conto, altresì, delle puntuali considerazioni della Consulta in merito all'esatta rideterminazione delle risultanze finali dell'esercizio 2013, con particolare riferimento al risultato di amministrazione e al corretto processo di analisi dei residui attivi e passivi, ricordando come la Regione stessa abbia riconosciuto la sussistenza di tale *“obbligo indefettibile”*.

Nella recente Sentenza n. 49/2018 si è, innanzitutto, stabilito il potere-dovere della Regione all'approvazione del Rendiconto 2013, pur essendone ampiamente scaduti i termini, in quanto *“il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie”*.



L'esigenza di completa chiarezza, ribadita nella citata Sentenza n. 49/2018, è alla base della disponibilità della Sezione a definire puntualmente il percorso verso l'adempimento prescritto dall'ordinamento vigente rappresentato dal giudizio di parificazione.

Per ogni esigenza collegata con il predetto procedimento, le SS.LL. faranno riferimento al funzionario incaricato, Dott.ssa Ludovica Pentola, al seguente recapito telefonico: tel. 0862.209082.

Il Consigliere delegato

Lucilla VALENTE


Il Presidente

Antonio FRITTELLA